



**& Diritto Avanzato**

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Domanda per la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale: no alla condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero**

*Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 c.c. e art. 112 c.p.c., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.*

NDR: in tal senso Cass. n. 4018 del 1996.

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.8.2020, n. 17784**

...omissis...

Fatti di causa

AAA Cassa per il Credito --- S.p.A. agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti del Consorzio Progetto Energia e dei suoi consorziati nonchè di TTT S.p.A. ed T.A., chiedendo che, previo accertamento dell'accollo del debito verso l'attrice da parte del consorzio e dei suoi consorziati con delib. dell'11 giugno 2002, di cui al contratto di finanziamento del 4 giugno 2002, i convenuti fossero condannati ciascuno per le quote di competenza e la TTT S.p.A. per l'intera somma, unitamente al fideiussore T.A., al pagamento del complessivo importo di Euro 2.324.056. In via subordinata chiedeva che i convenuti consorziati fossero condannati al pagamento della minor somma di Euro 1.800.000, in via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna dei convenuti ciascuno per la quota di competenza al risarcimento dei danni subiti da AAA quantificati in Euro 2.324.056.

A fondamento delle proprie domande l'attrice deduceva che il 4 giugno 2002 aveva erogato un finanziamento in favore di TTT spa dell'importo di Euro 2.324.056 e che il Consorzio PPP e i singoli consorziati, con Delib. 11 giugno 2002, si erano accollati tale finanziamento, conferendo al Presidente il compito di dare corso agli adempimenti conseguenti e di sottoscrivere tutti gli atti relativi, nei confronti sia di TTT S.p.A. sia di AAA. Tale finanziamento doveva essere rimborsato con gli incassi provenienti dal contratto di appalto concluso con il Comune di Grosseto sicchè l'assemblea aveva deliberato di dare istruzioni precise al Comune affinchè i corrispettivi del contratto d'appalto fossero versati sul conto corrente del Consorzio presso AAA ed aveva autorizzato quest'ultima a trasferire tali somme sul conto corrente intestato alla TTT S.p.A..

Alla luce di tali disposizioni il 17 giugno 2002 il presidente del consorzio aveva rilasciato ad AAA mandato irrevocabile a riscuotere nell'interesse proprio del mandatario quanto dovuto dal Comune di Grosseto al consorzio medesimo in forza del contratto di appalto concluso tra le parti il 19 giugno 2002. Il presidente aveva dato ad AAA disposizione irrevocabile di accreditare gli importi pagati dal Comune, incassandoli in forza della procura rilasciata sul conto corrente intestato a TTT e aveva sottoscritto una dichiarazione diretta ad AAA con la quale aveva costituito in pegno le eventuali somme che fossero pervenute sul conto corrente intestato al Consorzio e vincolato ad AAA, nella quale riconosceva il diritto della Banca di attivarsi per il recupero di quanto di sua pertinenza. Tali obbligazioni erano rimaste inadempite sia da parte di TTT S.p.A. sia da parte del Consorzio PPP.

Il Tribunale di Milano condannava TTT S.p.A. al pagamento in favore di AAA poi BBB spa della somma di Euro 2.324.056 oltre interessi, e rigettava le domande proposte contro il Consorzio PPP, dichiarava assorbite le restanti domande di manleva.

BBB - già AAA - proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

Per quel che ancora rileva, oggetto dell'appello era la parte della sentenza con la quale il Tribunale aveva ritenuto non provato l'accollo da parte del Consorzio PPP in relazione al credito oggetto del contratto di finanziamento concluso da TTT S.p.A. con AAA per complessivi Euro 2.324.056.

La Corte d'Appello accoglieva il gravame.

A parere della Corte d'Appello l'operazione di finanziamento doveva valutarsi nel suo complesso, al fine di accertare la posizione effettivamente assunta dal Consorzio PPP rispetto al debito contratto dalla consorziata TTT nei confronti di AAA.

In primo luogo, doveva prendersi in considerazione il contratto di appalto concluso il 17 ottobre 2001 tra il Comune di Grosseto ed IMET S.r.l., quale mandataria dell'associazione di temporanea di imprese costituita il 1 agosto 2001, le cui mandanti erano rappresentate da TTT S.p.A., *omissis*, risultante aggiudicataria del bando di gara indetto dal Comune il 20 novembre 2000, avente come scopo il servizio di gestione del sistema energetico correlato alla riqualificazione e al miglioramento degli impianti, ai fini della realizzazione dell'efficienza energetica con conseguente riduzione

dell'inquinamento elettrico e luminoso, ed individuazione della quota di risparmio derivanti dall'abbattimento dei costi di consumo e gestione.

Tale contratto prevedeva, all'art. 16, che il finanziamento doveva rimanere a carico dell'appaltatore, in particolare le spese per la progettazione, la fornitura e la manutenzione, e che l'appaltatore avrebbe dovuto recuperare tali spese, comprensive degli oneri finanziari, mediante il pagamento da parte del Comune del corrispettivo, come definito in sede di offerta pari all'85% escluso il minimo garantito offerto in sede di gara.

Al fine di bilanciare tale onere di finanziamento, il contratto prevedeva, all'art. 22, che il rientro dell'investimento dell'appaltatore doveva avvenire fatturando anticipatamente il corrispettivo annuale di efficienza di spettanza del Comune. L'art. 26 del contratto individuava come beneficiaria di tali pagamenti IMET S.r.l. quale mandataria. Il contratto veniva integrato, con atto del 29 ottobre 2003, a seguito della costituzione del consorzio PPP il quale all'art. 1 dell'atto costitutivo prevedeva che il proprio scopo fosse quello di eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato tra il Comune di Grosseto e i consorziati già riuniti in associazioni temporanee di imprese.

Alla luce di tale documentazione risultava che l'appaltatore, oltre a fornire le prestazioni materiali, aveva l'onere di approntare i mezzi finanziari necessari per l'assolvimento dell'appalto, atteso che spettava a quest'ultimo procedere all'anticipazione delle spese che gli sarebbero, poi state rimborsate dal Comune su percentuali relative al risparmio energetico che l'ente comunale avrebbe conseguito con la nuova organizzazione degli impianti di illuminazione.

Su questi aspetti non vi era contestazione, così come sul fatto che AAA aveva concluso il contratto proprio per garantire il finanziamento delle opere da eseguire, formalmente attribuito solo a TTT S.p.A., in quanto unico soggetto dotato delle garanzie finanziarie richieste, ma nell'interesse esclusivo di tutti consorziati per potere effettuare i lavori di propria competenza.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti risultava evidente che il finanziamento prestato formalmente alla solo TTT S.p.A., fosse stato effettuato nell'interesse del Consorzio per reperire i mezzi per far fronte alle suddette obbligazioni.

La circostanza che il Consorzio non fosse estraneo al finanziamento ottenuto da TTT, in data 4 giugno 2002, risultava chiaramente dal contratto di finanziamento stesso laddove all'art. 14 era previsto che "a garanzia del puntuale rimborso del finanziamento, nonché per l'esatta adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti a favore di AAA, accordate da AAA medesima, l'impresa offre mandato irrevocabile all'incasso di tutti i pagamenti effettuati relativi ai lavori di risparmio energetico sottoscritti dal Consorzio PPP e notificato al Comune di Grosseto nei modi d'uso, disposizione irrevocabile da parte del Consorzio di girare le somme percepite su un conto indisponibile presso AAA intestata alla TTT S.p.A., pegno sulle somme incassate sottoscritto ciascuno per quanto di competenza da consorzio PPP e dalla TTT S.p.A."

La Corte d'Appello, a ulteriore conferma che il finanziamento formalmente assunto dalla TTT fosse in realtà direttamente voluto e imputabile al Consorzio, richiamava la Delib. dell'assemblea dei soci del Consorzio dell'11 giugno 2002. In tale atto risultava la volontà dei soci di accollarsi il debito contratto dove era stato testualmente previsto che "l'assemblea all'unanimità deliberava di scegliere il finanziamento di AAA garantito da TTT S.p.A. e di conferire al presidente B. mandato a sottoscrivere tutto gli adempimenti conseguenti al finanziamento nei confronti di TTT S.p.A. e di AAA".

Dal dato letterale di tale Delib. emergeva chiaramente che la volontà dell'assemblea era di scegliere il finanziamento di AAA garantito da TTT, dimostrando così di voler assumere il debito che solo formalmente era stato contratto dalla consorziata TTT.

In adempimento di tale debito l'assemblea, in conformità con il contratto di finanziamento concluso tra TTT S.p.A. ed AAA, si obbligava al rimborso del finanziamento mettendo a disposizione le somme percepite dal Comune quale

corrispettivo dell'appalto. Si ammetteva espressamente, infatti, che la linea di fido ottenuta da TTT era nell'interesse consortile e che, pertanto, andava rimborsata con gli interessi ricevuti dal Comune, rendendosi necessario dare istruzioni irrevocabili al Comune di Grosseto per dirottare i proventi sul conto corrente del Consorzio presso AAA, in modo che successivamente dette somme venissero trasferite dal conto corrente del Consorzio a quello della TTT. In quella stessa assemblea si dava anche incarico al presidente del consorzio di aprire un conto corrente presso AAA, con mandato notarile irrevocabile alla stessa di trasferire i fondi sul conto della TTT.

Il consorzio, in attuazione del contratto di finanziamento e dell'accollo, il 17 giugno 2002, conferiva ad AAA mandato irrevocabile a riscuotere i versamenti effettuati dal Comune nei suoi confronti quali corrispettivi del contratto di appalto.

A conferma di ciò rilevava la lettera del 19 giugno inviata dal presidente del Consorzio ad AAA in cui, dopo aver dato atto delle intese verbali in ordine al rilascio di un mandato irrevocabile ad incassare in favore della banca, confermava che le somme incassate in dipendenza del suddetto mandato potevano in tutto o in parte essere senz'altro utilizzate per l'estinzione o la decurtazione del debito presente e futuro della TTT S.p.A. ancorchè non scaduto, intendendosi in tal modo operata la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie.

La volontà del Consorzio di accollarsi il debito con efficacia esterna nei confronti della Banca emergeva anche dal contratto di finanziamento del 19 giugno 2002, concluso tra TTT S.p.A. e il presidente del Consorzio, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dall'assemblea dell'U giugno 2002. Da tale atto risultava evidente la volontà di assunzione del debito, nei limiti dell'importo deliberato di Euro 1.800.000, nei confronti di entrambe le parti: sia nei confronti del debitore principale, laddove il consorzio si impegnava a restituire a TTT la somma finanziata, sia nei confronti della Banca, laddove il consorzio si impegnava a pagare direttamente il finanziamento erogato da AAA, conferendo a quest'ultima mandato irrevocabile all'incasso delle somme che il Consorzio avrebbe dovuto ricevere dal Comune, quale corrispettivo dell'appalto e costituendo pegno nei suoi confronti a garanzia del pagamento del debito.

Secondo la Corte d'Appello non assumeva alcun rilievo che nel contratto di finanziamento concluso con TTT il consorzio avesse previsto la maggiorazione di un punto del tasso di interesse in favore del finanziatore, trovando giustificazione tale variazione del maggior onere che la TTT doveva sopportare nel fatto che comunque, nonostante l'accollo, la stessa rimaneva debitrice originaria principale. Non assumeva rilevanza neanche il fatto che l'assemblea dell'11 giugno 2002 avesse autorizzato il presidente del consorzio a sottoscrivere un contratto di finanziamento con TTT alla condizione di non prestare una garanzia nei confronti del rischio di credito di TTT S.p.A., emergendo chiaramente dai documenti agli atti, e dal contenuto della stessa delibera, la volontà del consorzio di assumersi il debito contratto solo formalmente da TTT S.p.A. nel suo esclusivo interesse. Nello stesso senso era rilevante anche il verbale dell'assemblea del 9 luglio 2004 durante la quale era stato approvato il bilancio dell'anno precedente, dove si parlava espressamente del fatto che il consorzio era garante per Euro 2.300.000, mentre si era impegnato con TTT solo per Euro 1.800.000. Dunque, lo stesso Consorzio si riteneva direttamente debitore nei confronti dell'istituto di credito sia pure per la minor somma di Euro 1.800.000.

Con riferimento al quantum oggetto di accollo la Corte lo limitava alla somma di Euro 1.800.000, pari alla somma effettivamente erogata dalla TTT S.p.A. al Consorzio come risultava dall'assemblea dell'11 giugno 2002.

Infine, la Corte riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 2615 c.c., comma 2, trattandosi di un'obbligazione contratta dal consorzio per conto dei singoli consorziati. I soggetti consorziati, pertanto, dovevano essere condannati in solido con il consorzio. Doveva essere, infine, accolta la domanda di manleva come riproposta nel giudizio di appello da parte *omissis*, nei confronti del Consorzio PPP, avendo le parti documentalmente provato di aver receduto dal Consorzio, circostanza peraltro non

oggetto di specifica contestazione e dovendosi applicare dunque l'art. 13, comma 2, dello statuto.

*omissis* ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

Si è costituito con controricorso il Consorzio PPP che ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

Si sono costituite *omissis* che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi.

Si è costituita resistendo con controricorso, *omissis* succeduta nel credito di BBB. *omissis*, hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza sulla base di tre motivi.

## Ragioni della decisione

Preliminarmente occorre procedere, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi promossi avverso la medesima sentenza, dovendosi qualificare come principale quello proposto da *omissis*, mentre quello proposto da *omissis*, poichè notificato successivamente, deve essere convertito in ricorso incidentale, anche se non è stato presentato in tale forma (tra le altre, Cass., 13 dicembre 2011, n. 26723).

Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei negozi giuridici, in particolare artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 1273 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine all'errato impiego dei canoni interpretativi del contenuto della Delib. assembleare assunta dal Consorzio in data 11 giugno 2002. Omesso esame del contratto di finanziamento del giugno 2002-TTT - Consorzio PPP, anche in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la Delib. dell'assemblea del consorzio dell'11 giugno 2002 e il successivo contratto di finanziamento stipulato dal medesimo Consorzio con TTT per Euro 1.800.000 costituissero un accollo esterno del debito assunto da TTT nei confronti della AAA, poi divenuta BBB.

Nell'assemblea dell'11 giugno 2002 il Presidente del Consorzio era stato autorizzato a sottoscrivere il contratto di finanziamento con la TTT alla condizione di non prestare alcuna garanzia nei confronti dell'istituto di credito.

Il giudice dell'appello ha ritenuto tale condizione non rilevante e superata dal seguito della delibera, errando nella relativa interpretazione. La circostanza che il consorzio aveva dato mandato irrevocabile all'incasso in favore della Banca dimostrava proprio il fatto che non si voleva costituire come garante di alcuna delle parti del finanziamento originario.

Il testo del contratto di finanziamento stipulato tra TTT e il Consorzio dimostrava che non vi era alcun accollo esterno da parte del consorzio del debito di TTT nei confronti di AAA.

Il primo motivo è infondato.

Va in proposito osservato come costituisca principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale: "con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore all'art. 1362 c.c. e ss., (così, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465) e dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

L'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle relative regole di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di

discussione tra le parti (vizi entrambi imprevedibili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

Nella specie, la Corte d'Appello ha ricostruito la complessa vicenda, partendo dal contratto d'appalto vinto in prima battuta dalla società *omissis*, contratto nel quale era subentrato il Consorzio *omissis*, e ha considerato il formarsi della volontà negoziale del consorzio mediante le sue delibere, tenendo conto del collegamento tra il finanziamento ottenuto da TTT con AAA e quello concesso da TTT al Consorzio medesimo.

La Corte d'Appello ha, anche, evidenziato che il Consorzio aveva dato mandato irrevocabile alla Banca a trasferire le somme versate dal Comune di Grosseto in esecuzione del contratto dal proprio conto aperto presso AAA al conto della consorziata TTT, affermando espressamente che le stesse dovevano essere utilizzate per l'estinzione o la decurtazione del debito presente e futuro della TTT S.p.A., ancorchè non scaduto, intendendosi in tal modo operata la compensazione tra le repliche reciproche ragioni creditorie.

Sulla base di tutti gli elementi in sintesi sopra riportati, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la volontà del Consorzio di assumersi il debito contratto da TTT con Artingiancassa, nonostante l'assemblea dell'11 giugno 2002 avesse autorizzato il Presidente del Consorzio a sottoscrivere il contratto di finanziamento con TTT alla condizione di non prestare garanzia nei confronti del rischio di credito di TTT S.p.A..

Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: la volontà delle parti deve essere ricostruita anche andando oltre il mero significato letterale, e tanto più, quando vi siano espressioni dal significato apparentemente contraddittorio. In tal senso il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: "Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti" (ex plurimis Sez. 3, Ord. n. 20294 del 2019, Sez.1, Sent. n. 16181 del 2017).

Infine deve evidenziarsi che non vi è stato alcun omesso esame del contratto di finanziamento del Consorzio con TTT, essendo il suddetto contratto l'oggetto principale dell'attività interpretativa della Corte d'Appello che necessariamente ha tenuto conto anche della progressiva formazione della volontà negoziale del Consorzio manifestatasi attraverso le delibere assembleari sopra riportate.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c., commi 1 e 4, quale motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in ordine alla mancata verifica dell'adesione del creditore alla stipulazione e conseguente insussistenza del diritto del creditore di agire direttamente nei confronti del Consorzio. Secondo il ricorrente, oltre a non potersi configurare un acollo esterno per evidente insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'istituto, in ogni caso mancherebbe l'adesione del terzo creditore alla stipulazione in suo favore, con la conseguenza che l'acollo, quand'anche fosse configurabile, avrebbe una mera rilevanza interna e il terzo creditore, non avendovi aderito, non avrebbe acquistato il diritto d'agire nei confronti dell'accollante.

---

L'adesione del terzo creditore costituisce un elemento necessario per acquistare il diritto al pagamento nei confronti dell'accollante come accade nel contratto a favore di terzo. L'atto di adesione del creditore deve rivestire le forme previste dall'art. 1273 c.c. e la dichiarazione deve essere espressa e non può essere desunta da un comportamento tacito, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che deve essere portato a conoscenza sia dell'accollante che dell'accollato.

La Corte territoriale non ha verificato la sussistenza dell'adesione espressa del creditore alla convenzione di accollo stipulata tra il debitore e il terzo accollante.

Il secondo motivo è infondato.

Deve ribadirsi, in primo luogo, che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo accollante, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, laddove - secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. n. 4604/00) - il creditore non è parte del contratto, nemmeno quando l'accollo assuma rilevanza esterna e nemmeno quando si configuri come liberatorio. Ed invero è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo cumulativo, anche quando vi presti adesione, poichè questa va riferita ad un contratto già perfezionato in tutti i suoi elementi per come si desume anche dal testo dell'art. 1273 c.c., comma 1, secondo cui il creditore aderisce "alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore".

Le espressioni adoperate dal legislatore e la struttura e la funzione del contratto inducono a ribadire la riconducibilità dell'accollo allo schema del contratto a favore di terzo (cfr. già Cass. n. 1217/79, nonché Cass. n. 4604/00 cit.), pur con le peculiarità risultanti dalla specifica disciplina, in particolare da quella dell'art. 1273 c.c., u.c. quanto alle eccezioni opponibili dal terzo assunto dell'accollo (cfr. già Cass. n. 2663/71). Ne segue che, quando l'accollo è esterno e cumulativo, il creditore presta adesione ad un contratto già perfezionato ed esistente, al fine di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 2012 e n. 861 del 1992).

Questa Corte ha già affermato che l'adesione del terzo rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore ex art. 1411 c.c. può avvenire anche per *facta concludentia*, ponendosi come mera *condicio iuris* di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore (Sez. 1, Sent. n. 12447 del 1997, Sez. 1, Sent. n. 1136 del 1988).

Nella specie, il Consorzio aveva comunicato ad Artingiancassa l'accollo, dando mandato irrevocabile alla stessa a trasferire sul conto corrente della consorziata - accollata TTT le somme provenienti dal Comune e accreditate sul proprio conto corrente aperto appositamente presso Artingiancassa. Dunque, la Banca, pienamente coinvolta in tutto l'iter di formazione del negozio, aveva certamente aderito allo stesso, dando esecuzione al mandato conferitole dal Consorzio. Peraltro, come si è detto l'adesione del creditore al contratto di accollo, mediante il quale, il negozio assume rilevanza esterna e diventa irrevocabile può avvenire anche per *facta concludentia* che possono essere costituiti dalla citazione, sottoscritta dalla parte o da chi, per procura, la rappresenti, con la quale si chiede l'esecuzione del contratto medesimo.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2615 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di appello ritenuto applicabile alla fattispecie il comma 2 della citata norma codicistica anzichè il comma 1.

La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2615 c.c., comma 2 e, quindi, la responsabilità solidale dei consorziati unitamente al consorzio con il beneficio della manleva per i receduti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, quando il consorzio è costituito secondo il tipo della società di capitali per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, tale principio vale anche per le società consortili a responsabilità limitata costituite per l'esecuzione di opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, riunite in un

raggruppamento temporaneo di imprese. Anche perchè la personalità giuridica propria della società di capitali rappresenta un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società.

Il Consorzio PPP è un consorzio con attività esterna dotata di personalità giuridica di diritto privato, come tale costituito nella forma della società a responsabilità limitata iscritto nel registro delle imprese e, dunque, la Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione delle norme richiamate, dovendo, invece, applicare il comma 1 e non il comma 2 dell'art. 2615 c.c., essendo uno dei principi inderogabili quello in virtù del quale nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c., quale motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 poichè in relazione alla domanda di BBB (già AAA) alla condanna dei consorziati pro quota la Corte d'Appello ha adottato una pronuncia di condanna solidale a carico di tutti i convenuti.

Infatti, nella domanda introduttiva del giudizio AAA aveva chiesto la condanna pro quota dei consorziati e, quindi, la Corte d'Appello non poteva pronunciare una condanna in solido di tutti i convenuti per l'intero.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Quanto all'applicazione dell'art. 2615 c.c., comma 2 nella sentenza della Corte d'appello è omessa ogni motivazione circa la natura giuridica del Consorzio, trovando applicazione, nel caso in cui lo stesso sia costituito secondo il tipo delle società di capitali, l'art. 2472 c.c., comma 1, in virtù del quale, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615 c.c., comma 2, che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (Sez. 1, Sent. n. 7473 del 2017).

Inoltre, la Corte d'Appello ha omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il debito contratto dal consorzio, mediante l'accollo, sia stato assunto per conto dei singoli consorziati, e non in nome del consorzio, ai sensi citato art. 2615 c.c., comma 1. Solo in questo caso, infatti, dell'accollo sono chiamati a rispondere anche i singoli consorziati.

Infine, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Banca aveva chiesto il pagamento pro quota ai singoli consorziati, sicchè la Corte d'Appello non poteva condannare gli stessi in solido.

Questa Corte ha già affermato, infatti, che: "Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 c.c. e art. 112 c.p.c., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero" (Sez. 2, Sent. n. 4018 del 1996).

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 342 c.p.c. quale motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ed elusione da parte del giudice dell'appello delle limitazioni del thema decidendum in sede di impugnazione e violazione delle regole del giusto processo.

I ricorrenti ripropongono sostanzialmente le censure sollevate in appello circa l'inammissibilità dello stesso per difetto di specificità dei motivi. La Corte d'Appello non avrebbe in alcun modo valutato tale eccezione di inammissibilità.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Di recente le sezioni Unite hanno precisato l'esatta portata dell'art. 342 c.p.c. affermando il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una



parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Sez. U, Sen. 27199 del 2017).

L'eccezione di genericità dei motivi di appello è stata implicitamente rigettata dalla Corte d'Appello che, nel ritenere l'appello fondato, ha certamente ritenuto che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata fossero sufficientemente individuati.

Sul punto il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto "Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo" (Sez. 5, Ord. n. 29191 del 2017).

Il Consorzio PPP ed *omissis* hanno proposto ricorso incidentale.

6.1 Il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP e il primo motivo del ricorso incidentale di *omissis* sono sostanzialmente ripetitivi del quinto motivo del ricorso principale circa l'omessa pronuncia o l'erronea pronuncia sulla eccezione di difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. dell'appello della BBB e sono infondati per le medesime ragioni.

Il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP e il secondo motivo del ricorso incidentale di *omissis* riguardano la violazione dell'art. 112 e 342 c.p.c. in relazione al principio devolutivo.

A parere dei ricorrenti incidentali, nell'atto di appello, BBB ha affermato l'erroneità della sentenza sulla base di fatti nuovi, non oggetto del giudizio di primo grado. La Corte d'Appello di Milano, soprattutto sul profilo della finalità ingannevole prospettata dalla BBB a carico del consorzio, non si sarebbe preoccupata di confrontare le due delibere, quella con gli *omissis* e quella senza, fondando la propria decisione sulla Delib. prodotta in giudizio da uno dei consorziati. Dunque, secondo i ricorrenti, il giudicante avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della nuova prospettazione difensiva e circoscrivere il giudizio a quanto dedotto da BBB.

Il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP e *omissis* sono infondati.

Le censure proposte non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte d'Appello, infatti, non ha fondato la decisione su fatti nuovi, nè ha ritenuto ingannevole il comportamento del Consorzio, ma ha semplicemente interpretato il contratto di finanziamento, anche alla luce delle delibere del consorzio e del comportamento dei suoi organi rappresentativi, per affermare che l'effettiva volontà negoziale era quella di accollarsi, nei limiti del contratto di finanziamento con TTT, il debito contratto da quest'Ultima con la BBB.

Il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP è così rubricato: violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano pronunciato su una domanda non proposta da BBB.

La Corte d'Appello di Milano sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione, avendo condannato il consorzio, in solido con i consorziati, al pagamento in favore di BBB della somma di Euro 1.800.000, in quanto tale domanda non era stata riproposta in appello, come emerge dalle conclusioni di BBB.

Il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP è del tutto infondato.

Nelle conclusioni di BBB riportate nella sentenza impugnata è formulata la richiesta di dichiarare l'accollo da parte del Consorzio Progetto Energia e dei suoi consorziati del debito assunto con il contratto di finanziamento del 4 giugno 2002 e conseguentemente di condannare i suddetti al pagamento dell'importo di Euro 2.324.056 in favore della banca creditrice.

Il fatto che la Corte d'Appello abbia accolto la domanda solo in parte, ritenendo che l'accollo si limitasse alla somma oggetto del contratto di finanziamento tra il Consorzio

PPP e TTT di Euro 1.800.000, non comporta alcuna pronuncia ultra petita, essendo del tutto evidente che la domanda era ricompresa in quella formulata in modo più ampio dalla BBB.

Anche con il terzo motivo del ricorso incidentale di *omissis* è proposta censura di violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano pronunciato su una domanda non riproposta da BBB con l'atto di appello.

*omissis*, tuttavia, lamentano il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, anche per aver applicato la solidarietà a tutti i convenuti nonostante la richiesta di condanna dei consorziati pro quota.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di *omissis* è infondato quanto al primo profilo per le medesime ragioni esposte al punto 8.1, mentre è assorbito relativamente al secondo profilo dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

Il quarto motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1273,1362 e 1363 c.c. e art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano erroneamente applicato la fattispecie dell'accollo ed erroneamente valutato il contratto di finanziamento del 4 giugno 2002 stipulato tra AAA e TTT S.p.A., nonché il contratto di finanziamento del 19 giugno 2002 stipulato tra TTT e il Consorzio PPP.

Il quinto motivo del ricorso incidentale di *omissis* è perfettamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso incidentale del Consorzio PPP.

Entrambi i motivi sono sostanzialmente ripetitivi del primo motivo del ricorso principale, relativo all'interpretazione del contratto di finanziamento, e, dunque, devono dichiararsi infondati per le medesime ragioni sopra esposte.

10. Il quarto motivo del ricorso incidentale di *omissis* è così rubricato: violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello di Milano limitato la domanda di manleva formulata da *omissis* al solo Consorzio PPP.

La Corte d'Appello di Milano avrebbe errato nell'estendere la domanda di manleva oltre che al Consorzio PPP anche ai suddetti ricorrenti incidentali nei confronti dei quali non vi era domanda.

Il sesto motivo del ricorso incidentale *omissis* è così rubricato: violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: violazione e falsa applicazione dell'art. 2615 c.c., anche in relazione all'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Milano esteso ai consorziati, ai sensi dell'art. 2615 c.c., comma 2, la responsabilità solidale dell'obbligazione del Consorzio omettendo di esporre correttamente le ragioni.

Il quarto e il sesto motivo del ricorso incidentale di *omissis* sono assorbiti dall'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale.

Resta da esaminare il ricorso proposto da *omissis*, il cui primo motivo è così rubricato: omessa corrispondenza tra chiesto e giudicato, violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo del ricorso proposto da *omissis*, è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, omesso esame circa gli elementi fattuali che escludono l'accollo (Art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è sostanzialmente ripetitivo del primo motivo del ricorso principale e deve dichiararsi infondato per le medesime ragioni esposte con riferimento al suddetto motivo.

16. In conclusione la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e, rigetta i restanti primo, secondo e quinto, rigetta i quattro motivi del ricorso incidentale proposto dal Consorzio *omissis*, rigetta il primo, il secondo, il terzo (nella parte di cui in motivazione), e il quinto motivo del ricorso proposto da *omissis*, dichiara assorbiti i restanti, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da *omissis*, e dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

---

PQM

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale proposto da *omissis* e, rigetta i restanti primo, secondo e quinto, rigetta i quattro motivi del ricorso incidentale proposto dal Consorzio *omissis*, rigetta il primo, il secondo, il terzo (nella parte di cui in motivazione), e il quinto motivo del ricorso proposto da *omissis*, dichiara assorbiti i restanti, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da *omissis*, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

